



Comune di Bagni di Lucca
Provincia di Lucca

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DEL GARANTE DELLA
COMUNICAZIONE PER LE PROCEDURE DI
ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE ED ATTI DI GOVERNO DEL
TERRITORIO IN VARIANTE ALLO STRUMENTO
URBANISTICO VIGENTE

Approvato con delibera Giunta Comunale n. 109 del 11/08/2005

Pubblicato dal 22/08/2005 al 21/09/2005 Nr. 6186

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE PER LE PROCEDURE DI ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE.

ART. 1

Il garante della comunicazione è nominato contestualmente all'atto di avvio del procedimento di cui all'articolo 15 della L.R.T. 1/2005.

ART. 2

Può ricoprire la figura del garante della comunicazione sia un dipendente dell'Amministrazione Comunale che un esterno. Se esterno deve essere in possesso di diploma di scuola media superiore. Se interno deve possedere la qualifica di istruttore appartenente almeno alla categoria "C".

ART. 3

Il garante della comunicazione si può avvalere, nell'esercizio delle proprie funzioni, della collaborazione del responsabile del procedimento e dei tecnici redattori, che dovranno mettere a disposizione le proprie conoscenze e la propria professionalità, anche con la partecipazione alle riunioni indette dallo stesso.

ART. 4

Il garante della comunicazione può avvalersi, per indire riunioni finalizzate all'informazione ai cittadini singoli o associati, dei locali comunali che presentano sufficiente ampiezza. A tale uopo la struttura comunale garantirà la disponibilità di tali locali.

ART. 5

Il garante della comunicazione nella scelta degli orari delle riunioni finalizzate all'informazione dovrà valutare la fascia oraria più idonea al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini singoli o associati.

ART. 6

Il garante della comunicazione dovrà pubblicizzare le riunioni finalizzate all'informazione con un congruo anticipo e comunque non inferiore a cinque giorni.

ART. 7

Il garante della comunicazione redigerà per ogni riunione un verbale nel quale, anche in forma schematica, saranno riportati i dati essenziali della riunione quali: giorno ed ora, presenti, argomenti dibattuti, eventuali interventi ecc.

ART. 8

Il garante della comunicazione dovrà indire almeno due riunioni:

- la prima nei giorni successivi all'atto di avvio del procedimento di cui all'articolo 15 della L.R.T. 1/2005, nella quale dovrà esplicitare le finalità del procedimento stesso;
- la seconda entro dieci giorni dall'adozione dello strumento o dall'atto di governo del territorio, con l'eventuale presenza del responsabile del procedimento e dei tecnici redattori, nella quale, anche con l'ausilio di dette figure, procederà a dare informazione su quanto adottato, sulle procedure seguite e sulle modalità di presentazione di eventuali osservazioni, nonché delle procedure per l'approvazione definitiva.

ART. 9

Il garante della comunicazione redigerà un rapporto sull'attività svolta in sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali, sia per l'adozione che per l'approvazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio.